



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106 DEL 21/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELLA LEGGE N.160/2019

Il giorno 21/12/2021, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, Riccardo Borgonovo. Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE**, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: **MAZZIERI RICCARDO**, **MAGNI PAOLO WALTER**, **BORGONOVO GABRIELE**, **PILATI SILVIA**, **ZANINELLI MICAELA**, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		BRAMATI ANTONIO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO		X
SIPIONE EMILIA	X		ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO		X	MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE		X	TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 14

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- che l'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing;
- che l'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che a decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI: sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ora disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783, art. 1, della stessa legge n. 160 del 2019;

Visto, inoltre:

- che la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge;
- che, a tal fine, il Comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento (art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019);
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 (art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019);
- l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;
- la legge di bilancio per l'anno 2020 (art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019) prevede che la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU avvenga mediante inserimento dell'apposito prospetto, ma tale modalità di trasmissione sarà operativa solo a seguito dell'adozione dello

stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU;

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 della citata legge 160/2019:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento: i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto, pertanto, che le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima stabilita dal Comune	Aliquota massima stabilita dal Comune
Aliquota ordinaria (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0%	1,06%
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente		
Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%	0%	0,6%

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima stabilita dal Comune	Aliquota massima stabilita dal Comune
Fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
Fabbricati rurali a uso strumentale	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: fabbricati merce	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0%	0,1% (esenti dal 2022)
Aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0%	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0%	1,06%

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie e in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio, di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2022, le seguenti misure delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 782 della legge n.160/2019:

1)	Aliquota ordinaria - fabbricati diversi da quelli indicati nei numeri sottostanti: abitazioni principali, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali (art. 1, c. 754, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
2)	Abitazioni principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (art. 1, c. 740, L. n. 160/2019)	esenti
3)	Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze (art. 1, c. 748, L. n. 160/2019):	0,5 per cento
4)	Fabbricati del gruppo catastale D (art. 1, c. 753, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
5)	Fabbricati rurali a uso strumentale (art. 1, c. 750, L. n. 160/2019):	0,1 per cento
6)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: fabbricati merce (art. 1, c. 751, L. n. 160/2019):	esenti
7)	Aree fabbricabili (art. 1, c. 754, L. n. 160/2019):	1,06 per cento

8)	Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) (art. 1, c. 752, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
----	---	----------------

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14
 Consiglieri astenuti: n. 3 (Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Valeria Motta)
 Consiglieri votanti: n. 11
 Voti favorevoli: n. 11
 Voti contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n.160/2019 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le seguenti misure di aliquota per l'imposta municipale propria (IMU), a valere dal 1° gennaio 2022:

1)	Aliquota ordinaria - fabbricati diversi da quelli indicati nei numeri sottostanti: abitazioni principali, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali (art. 1, c. 754, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
2)	Abitazioni principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (art. 1, c. 740, L. n. 160/2019)	esenti
3)	Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze (art. 1, c. 748, L. n. 160/2019):	0,5 per cento
4)	Fabbricati del gruppo catastale D (art. 1, c. 753, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
5)	Fabbricati rurali a uso strumentale (art. 1, c. 750, L. n. 160/2019):	0,1 per cento
6)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: fabbricati merce (art. 1, c. 751, L. n. 160/2019):	esenti
7)	Aree fabbricabili (art. 1, c. 754, L. n. 160/2019):	1,06 per cento
8)	Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) (art. 1, c. 752, L. n. 160/2019):	1,06 per cento

2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per le abitazioni principali , di categoria A1/A8/A9, e per le relative pertinenze;

3) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024.

Successivamente, vista l'urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso agli interventi ivi conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri astenuti: n. 3 (Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Valeria Motta)

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
